



# COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

## LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

L'Art. 13 del del D.L. n. 201/2011, legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ha anticipato, *in via sperimentale*, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012.

L'Imposta Municipale Propria è dovuta da:

- i proprietari o titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, di tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
- i locatari, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, di immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come **unica unità immobiliare** dove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e sue pertinenze si applicano per un solo immobile.

Per **pertinenze dell'abitazione** principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali suddette.

La **base imponibile**, che è il valore su cui si applica l'aliquota, si ottiene nel modo seguente:

Per i fabbricati iscritti in Catasto Urbano:

**rendita catastale rivalutata del 5% x moltiplicatore stabilito per legge**, vale a dire:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e categorie **C/2, C/6 e C/7** con esclusione della categoria **A/10**;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
- **80** per le categorie **D/5 e A/10**;
- **60** per il gruppo catastale **D** (**ad eccezione del D/5**);
- **55** per le categorie **C/1**;

I terreni agricoli siti nel Comune di Pomaretto sono esenti poiché ricadono in area montana delimitata ai sensi dell'art. 15, legge 984/1977.

**Il D.Lgs. 23/2011, art. 9, comma 8, conferma l'esenzione prevista dal D.Lgs. 504/92 art. 7, comma 1, lettera h.**

Per le aree fabbricabili l'imponibile è costituito dal **valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione(1/1/2012)** avendo riguardo ai parametri disposti dal D.Lgs. 504/92, art.5, comma 5.

Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31 co.1 lettere c), d) ed e), della legge n. 457/1978 **la base imponibile è costituita dal valore dell'area ai sensi del D. Lgs. 504/92, art. 5, co. 6.**



# COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

I terreni edificabili interamente posseduti e condotti da soggetti Coltivatore Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti alla previdenza agricola sono tuttavia considerati non fabbricabili bensì terreni agricoli e quindi come tali, per il Comune di Pomaretto sono esenti.

**Per il 2012 il pagamento della prima rata deve essere effettuato applicando le aliquote di base e le detrazioni dall'art.13 del D.L. 201/11, legge di conversione 214/2011.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze si detraggono **€ 200,00** (rapportati al periodo di tale destinazione) + **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8 figli corrispondente a € 400,00) **facente parte del nucleo familiare, anagraficamente residente e dimorante.**

**La detrazione è rapportata in dodicesimi: ad esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 23 giugno, la detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25 euro.**

**Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:**

**A) Per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze** – i contribuenti possono scegliere il pagamento in due rate, oppure in rate, come segue:

**Pagamento in due rate:**

<b>1^ RATA</b> entro il <b>18/06/2012</b>	pari al 50% dell'importo dovuto su aliquota di base 0,4%
<b>2^ RATA</b> entro il <b>17/12/2012</b>	conguaglio con aliquote stabilite dal Comune

Pagamento in tre rate:

<b>1^ RATA</b> entro il <b>18/06/2012</b>	pari a un terzo dell'importo dovuto su aliquota di base 0,4%
<b>2^ RATA</b> entro il <b>17/09/2012</b>	stesso importo della prima rata
<b>3^ RATA</b> entro il <b>17/12/2012</b>	conguaglio con aliquote stabilite dal Comune

**B) Per tutti gli altri immobili**, il pagamento deve esser effettuato **esclusivamente in due rate**, per ciascuna delle quali si farà contestualmente un versamento allo Stato e uno al Comune.

<b>1^ RATA</b> entro il <b>18/06/2012</b>	pari al 50% dell'importo calcolato con aliquota base 0,76%
<b>2^ RATA</b> entro il <b>17/12/2012</b>	a conguaglio con aliquote stabilite dal Comune

*Si precisa che non sono previsti casi di assimilazione all'abitazione principale, per cui tutti gli immobili che con la vecchia normativa ICI erano assimilati all'abitazione principale vanno considerati come seconda casa e come tali soggetti alla aliquota ordinaria dello 0.76% stabilita per altri immobili, senza detrazioni.*

**C) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale:**

<b>1^ RATA</b> entro il <b>18/06/2012</b>	pari al 30% dell'importo calcolato con aliquota di base del 2%
<b>2^ RATA</b> entro il <b>17/12/2012</b>	pari al conguaglio con aliquote stabilite dal Comune



# COMUNE DI POMARETTO

PROVINCIA DI TORINO

**Attenzione : Sono esenti** i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, legge di conversione n.133/94, se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat.( D.Lgs. 23/2011, art.9, comma 8).

**D)** Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, con obbligo di accatastamento entro il 30/11/2012:

**UNICA RATA** entro il **17/12/2012** pari all'importo totale dovuto

## MODALITA' DI PAGAMENTO:

### COME SI COMPILA IL MODELLO F24

Per versare correttamente l'imposta occorre compilare la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", individuando l'Ente destinatario del versamento e utilizzando i seguenti "codici tributo" istituiti dall'Agenzia delle Entrate, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare. Il codice che identifica il Comune di POMARETTO è **G805** mentre i codici tributo sono i seguenti (fonte risoluzione n. 35/E del 12.04.2012 Agenzia delle Entrate):

CODICE	DESCRIZIONE
<b>3912</b>	<b>IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE</b>
<b>3913</b>	<b>IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE</b>
<b>3914</b>	<b>IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE</b>
3915	IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO
<b>3916</b>	<b>IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE</b>
3917	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO
<b>3918</b>	<b>IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE</b>
3919	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO
<b>3923</b>	<b>IMU - imposta municipale propria – interessi da accertamento - COMUNE</b>
<b>3924</b>	<b>IMU - imposta municipale propria – sanzioni da accertamento - COMUNE</b>

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su quanto è stato modificato con Decreto Legge 16/2012, con la Legge di Conversione n.44/2012.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni od esenzioni dell'imposta saranno previste nel regolamento comunale sull'IMU che l'amministrazione comunale adotterà entro il 30.09.2012.

Pomaretto, 14.05.2012